

VERBALE DI SOPRALLUOGO

* * *

operazioni peritali procedura esecutiva immobiliare n° 14/2012
procedura esecutiva immobiliare n° 14/2012 promossa da Banca
Nazionale del Lavoro S.p.A. contro [REDACTED] – Tribunale di
Brescia Ufficio esecuzioni civili - Giudice dell'esecuzione Dr. Gianni
Sabbadini.

* * *

Oggi **giovedì 21 giugno 2012**, con ritrovo presso l'immobile oggetto
di procedura esecutiva immobiliare in **via Settima Brigata Matteotti
n. 70 a Provaglio Val Sabbia (BS)**, alle ore **10:00** si è dato corso
all'inizio delle operazioni peritali inerenti la procedura esecutiva
immobiliare citata in epigrafe, onde permettere al CTU, dott. Ing.
Gianpietro Bocchi, di rispondere al quesito formulato nell'udienza del
10.05.2012 dal Giudice dell'esecuzione Dr. Gianni Sabbadini.

Quesito: *(dalla L. 14.05.2005 n° 80 - Art. 173-bis. - Contenuto della
relazione di stima e compiti dell'esperto).*

**“L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla
quale devono risultare:**

- 1) l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati
catastali;**
- 2) una sommaria descrizione del bene;**
- 3) lo stato di possesso del bene, con l'indicazione, se occupato da
terzi, del titolo in base al quale è occupato, con particolare
riferimento alla esistenza di contratti registrati in data antecedente
al pignoramento;**
- 4) l'esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura
condominiale, gravanti sul bene, che resteranno a carico
dell'acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da contratti
incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli
connessi con il suo carattere storico-artistico;**

5) l'esistenza di formalità, vincoli e oneri, anche di natura condominiale, che saranno cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all'acquirente;

6) la verifica della regolarità edilizia e urbanistica del bene nonché l'esistenza della dichiarazione di agibilità dello stesso previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa.

L'esperto, prima di ogni attività, controlla la completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma, del codice, segnalando immediatamente al giudice quelli mancanti o inidonei.

L'esperto, terminata la relazione, deposita in cancelleria la perizia in originale più due copie e unitamente alla nota spese ed onorari, invia ulteriore copia ai creditori precedenti o intervenuti e al debitore, anche se non costituito, almeno quarantacinque giorni prima dell'udienza fissata ai sensi dell'articolo 569 del codice, a mezzo di posta ordinaria o posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.

Le parti possono depositare all'udienza note alla relazione purché abbiano provveduto, almeno quindici giorni prima, ad inviare le predette note al perito, secondo le modalità fissate al terzo comma; in tale caso l'esperto interviene all'udienza per rendere i chiarimenti.

Sono presenti al sopralluogo oltre al CTU:

- _____;

- _____;

Amius alle ore 10.00 presso l'immobile
oggetto di stima
non avendo suonato il campanello in
proximità del civico n° 70 (sprovvisto
delle generalità del proprietario) non ho

ottenuto risposta -

Ore 10.10: Durante l'attesa ho proceduto
alla sola effettuazione delle fotografie
esterne del fabbricato opposto al 8°imo.
Durante lo scorporamento delle fotografie
esterne ho avuto modo di incontrare
~~alcuni~~ vicini di casa del Sig. [REDACTED]

[REDACTED] che mi hanno riferito che
l'immobile è occupato ed utilizzato
dallo stesso -

Ore 10.20: Non essendosi presentato
l'interessato ritengo concluso il sopralluogo -

[Handwritten signature]

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it